



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA

CENTRALINO: 091.680.84.02

FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: sicilia.lnd.it

e-mail: crlnd.sicilia01@figc.it

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato Ufficiale n° 170 CSAT 09 del 26 novembre 2019

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che, ai sensi dell'art. 142 comma 3 C.G.S., anche per la corrente stagione sportiva 2019/2020 troverà applicazione l'art. 38 n.7 vecchio C.G.S., per cui tutti gli atti previsti dalle norme del nuovo C.G.S., possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra. Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

1) Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

2) Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it

Decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Riunione del giorno 26 novembre 2019.

E' presente il rappresentante dell'AIA AB Giuseppe La Cara.

APPELLI

Procedimento n.20/A

Presidente Avv. Ludovico La Grutta - relatore
Componente Avv. Francesco Giarrusso
Componente Avv. Davide Giovanni Pintus
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

A.S.D. NEW POZZALLO (RG) Avverso la squalifica per cinque gare a carico del calciatore sig. Antonio Butera.

Campionato Promozione Girone "D" Gara: Leonfortese – New Pozzallo del 10.11.2019 – C.U. n. 148 del 13.11.2019.

Con rituale tempestivo gravame l'ASD New Pozzallo, in persona del suo presidente pro tempore, impugna la sanzione inflitta dal GST al proprio tesserato così come riportata in epigrafe e ne chiede una rideterminazione in termini più equi sostenendo, in buona sintesi, che il sig. Antonio Butera "...non ha avuto alcuna reazione se non quella di togliere dal proprio collo il braccio dell'avversario..." gesto questo che non sarebbe stato violento e che lo stesso non ha proferito alcuna parola dal tenore blasfemo.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara, che ai sensi del comma 1 dell'art. 61 CGS fa piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al 48' del 2° t. è stato espulso il sig. Antonio Butera perché dopo che il DDG aveva interrotto il gioco per assegnare un calcio di punizione alla Leonfortese a seguito di un fallo commesso proprio dal sig. Butera questi, da terra, colpiva con un calcio al piede un calciatore avversario.

Lo stesso nell'allontanarsi dal terreno di gioco profferiva delle frasi dall'evidente tenore blasfemo e nel contempo colpiva una panchina con una manata.

Infine mentre stava per raggiungere gli spogliatoi veniva avvicinato da due calciatori della Leonfortese appena espulsi con cui cercava di venire alle mani, dopo essersi reciprocamente provocati, non riuscendovi per il pronto intervento degli agenti di polizia presenti.

In ragione di quanto sopra il gravame risulta infondato poiché quanto sostenuto dalla reclamante non trova riscontro alcuno negli atti ufficiali di gara e la sanzione così come irrogata dal GST è congrua e non suscettibile della benché minima riduzione in ragione delle plurime condotte antiregolamentari poste in essere dal sig. Antonio Butera [tre gare condotta violenta in danno di avversario (art.38 CGS), una gara per utilizzo di espressione blasfema (art.37 CGS) ed una gara per la tenuta condotta scorretta nei confronti degli avversari].

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto reclamo e per l'effetto dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva (€ 130,00) non versato.

Il Presidente relatore
 Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 21/A

Presidente Avv. Ludovico La Grutta - relatore
Componente Avv. Francesco Giarrusso
Componente Avv. Davide Giovanni Pintus
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

A.S.C.D. REAL SUD - NINO DI BLASI (ME) Avverso assegnazione gara perduta per 0-3; Campionato 1^ Cat. Girone "D" Gara: OR.SA. Promosport - Real Sud Nino Di Blasi del 09.11.2019; C.U. n. 148 del 13.11.2019.

Con rituale e tempestivo gravame l'ASCD Real Sud - Nino Di Blasi, in persona del suo presidente pro tempore, impugna la decisione assunta dal GST come in epigrafe riportata e ne chiede la riforma con conseguente ristabilimento del risultato della gara così come determinatosi sul campo sostenendo, in buona sintesi, che il DDG avrebbe commesso un errore nella trascrizione delle sostituzioni poichè al 37' del 2° t. il n.19 non sarebbe stato sostituito dal n.17 sig. Fadiga (che non ha mai preso parte alla gara) ma bensì dal n.27 sig. D'Angelo classe 2001 per cui non vi sarebbe stata alcuna violazione sulla normativa relativa all'impiego dei calciatori "Under".

Riferisce ancora la reclamante che l'errore in cui sarebbe incorso il DDG è facilmente rilevabile poichè il n.17 Fadiga è un cittadino extracomunitario di "...colore..." nato in Costa D'Avorio.

Nulla è pervenuto, nei termini dalla consorella a cui risultano regolarmente notificati sia il preannuncio di reclamo che i relativi motivi.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale fatti gli opportuni accertamenti e sentito il DDG il quale ha ammesso l'errore materiale in cui è incorso nell'indicare la sostituzione effettuata dalla società odierna reclamante ed ha confermato (come da relativo supplemento inviato) che il calciatore n.19 è stato effettivamente sostituito dal n.27 D'Angelo Giuseppe matricola FIGC n. 2080488 nato il 5.1.2001 e non già dal n.17 come erroneamente riportato in referto e nel rapportino di fine gara.

In ragione di quanto sopra il gravame va accolto non avendo la reclamante violato la normativa sull'utilizzo dei calciatori "Under" e per l'effetto la decisione del giudice di prime cure va riformata dovendosi ristabilire il risultato conseguito in campo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in accoglimento del proposto gravame ed in riforma della decisione assunta dal giudice di prime cure ristabilisce il risultato conseguito in campo.

Per l'effetto dispone non addebitarsi la il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.

La presente decisione va trasmessa al CRA - Sicilia per quanto di competenza.

Il Presidente relatore
 Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento 24/A

Presidente Avv. Ludovico La Grutta - relatore
Componente Avv. Francesco Giarrusso
Componente Avv. Davide Giovanni Pintus
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

A.S.C.D. NUOVA RINASCITA PATTI (ME) Avverso squalifica per tre gare a carico del calciatore sig. Scardino Mattia; avverso squalifica per sei gare a carico del calciatore sig. Sala Salvatore ed avverso inibizione sino al 25.11.2019 del dirigente sig. Pichili Francesco.

Campionato Under 17 Regionali Girone "C" Gara: GI.FRA Milazzo – ASCD Nuova Rinascita Patti del 10.11.2019 – C.U. n.146/sgs 50 del 12.11.2019.

Con rituale e tempestivo gravame l'ASCD Nuova Rinascita Patti, in persona del suo Presidente pro tempore, chiede la rideterminazione in termini più equi delle sanzioni come in epigrafe indicate irrogate dal GST ai propri tesserati sostenendo in buona sintesi: a) che il proprio Dirigente Pichili Francesco ha soltanto protestato in modo civile senza alcun comportamento irrispettoso; b) i calciatori Scardina e Sala hanno sì protestato ma in conseguenza della punizione invertita dal DDG; c) il solo calciatore Sala ha sbagliato a contattare l'arbitro sui social ma non lo ha mai minacciato.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente deve dichiarare inammissibile il capo di gravame relativo alla inibizione a carico del sig. Pichili Francesco in quanto inimpugnabile ai sensi del comma 3 lett. b) dell'art. 137 CGS non essendo ad un mese.

Nel merito letto il referto di gara che ai sensi del comma 1 dell'art. 61 del CGS fa piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare e per quello che qui interessa si rileva che: al 32' del 2° t., a seguito dell'allontanamento del sig. Pichili Francesco, il DDG ha espulso il sig. Sala Salvatore e il sig. Scardino Mattia per avere, entrambi, rivolto una frase dall'evidente tenore offensivo nei confronti di quest'ultimo.

Successivamente, nelle prime ore del pomeriggio, il calciatore Sala Salvatore, per il tramite dell'applicazione WhatsApp, inviava al direttore di gara un messaggio dal tenore offensivo.

In ragione di quanto sopra il gravame può trovare accoglimento solo nei confronti del sig. Mattia Scardino dovendosi la sanzione ridurre al minimo edittale prevista dal comma 1 lett. a) dell'art. 36 del CGS poiché la contestata condotta irrispettosa è avvenuta in un unico ed isolato contesto.

Di contro il gravame non può trovare accoglimento per quanto attiene la squalifica inflitta al calciatore sig. Sala Salvatore risultando la stessa congrua e non suscettibile della benché minima riduzione in relazione alle plurime condotte antiregolamentari dallo stesso poste in essere aggravate dalla circostanza che ha reiterato il comportamento offensivo nei confronti del DDG dopo alcune ore dal termine della gara attraverso l'utilizzo dei social.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto gravame ridetermina in due gare la squalifica a carico del calciatore Scardino Mattia confermando nel resto l'impugnato provvedimento perché in parte inammissibile ed in parte infondato. Per l'effetto dispone non addebitarsi il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento 26/A

Presidente Avv. Ludovico La Grutta - relatore
Componente Avv. Francesco Giarrusso
Componente Avv. Davide Giovanni Pintus
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

A.S.D. ACITREZZA CALCIO (CT) Avverso la decisione del Giudice del CU n.148 del 13/11/2019 ammenda e squalifica di tre calciatori per tre giornate.
 Campionato 2^a Cat. Girone "D" Gara: Acitrezza Calcio – Calcio Lavinaio SLT del 09.11.2019 – C.U. n. 148 del 13.11.2019.

Con tempestivo gravame l'ASD Acitrezza Calcio, in persona del suo rappresentante pro tempore, impugna le sanzioni (indicate in ricorso in maniera del tutto generica e senza indicare i nomi degli squalificati) inflitte dal GST alla società ed ai propri tesserati, sostenendo che: *"...non vi era presenza di estranei negli spazi antistanti gli spogliatoi, se non quella dei custodi e i giocatori sostituiti, nè tantomeno atti di condotta antisportiva. I calciatori di entrambe le squadre non hanno avuto condotta violenta durante la gara..."*

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rileva che il reclamo è redatto in maniera del tutto generica non venendo indicati né i tesserati sanzionati né l'importo dell'ammenda di cui si chiede la riforma né tanto meno viene indicato quale tra i calciatori squalificati si sarebbe trovato nello spogliatoio perché infortunato limitandosi, inoltre, la reclamante ad una generica negazione di qualsiasi comportamento anti regolamentare posto in essere dai propri tesserati con la conseguenza che il gravame va dichiarato inammissibile in forza del preciso disposto del comma 4 dell'art. 76 del C.G.S. secondo il quale il reclamo deve essere motivato e contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata. La dichiarazione di inammissibilità preclude ogni e qualsiasi esame di merito.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto reclamo e per l'effetto dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva (€ 130,00) non versato.

Il Presidente relatore
 Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 27/A

Presidente Avv. Ludovico La Grutta - relatore
Componente Avv. Francesco Giarrusso
Componente Avv. Davide Giovanni Pintus
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

A.S.D. BELVEDERE PIEDIMONTE Avverso assegnazione gara perduta per 0 – 3, avverso ammenda di € 50,00; avverso inibizione del sig. Porto Francesco fino al 20.12.2019 ed avverso squalifica fino al 31.12.2019 a carico dell'allenatore sig. Contarino Angelo.
 Campionato 3^a Cat. Girone "A" Gara: Belvedere Piedimonte – Virtus Etna Calcio del 10.10.2019. C.U. n. 18 del 13.11.2019 Delegazione Provinciale di Catania.

Con gravame inviato a mezzo email in data 21.11.2019 l'ASD Belvedere Piedimonte impugna le decisioni assunte dal GST come in epigrafe riportate e ne chiede la riforma.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rileva che il gravame è inammissibile sotto diversi profili e più precisamente:

- a) Essendo stato impugnato il risultato della gara non risulta in atti che il preannuncio di reclamo ed il relativo reclamo siano stati notificati alla consorella ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 76 del CGS;
- b) Il gravame risulta essere stato proposto oltre i termini procedurali di cui al comma 3 dell'art. 76 CGS il quale prescrive che i motivi devono essere depositati entro cinque giorni dalla pubblicazione del C.U. che nel caso di specie è avvenuta il 13.11.2019;

c) Il gravame non risulta sottoscritto.

La dichiarazione di inammissibilità preclude qualsiasi esame di merito.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il proposto gravame e per l'effetto dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva (€ 130,00) non versato.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento 28/A

Presidente Avv. Ludovico La Grutta - relatore
Componente Avv. Francesco Giarrusso
Componente Avv. Davide Giovanni Pintus
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

U.S.D. CITTA' DI ROSOLINI (SR) Avverso squalifica per tre gare a carico del calciatore Ivan Gustavo Agudiak.

Campionato Eccellenza Girone "B" Gara: Giarre 1946 – Città di Rosolini del 10.11.2019 – C.U. n. 148 del 13.11.2019.

Con reclamo, non preannunciato, del 18.11.2019 l'USD Città di Rosolini in persona del suo Presidente pro tempore, impugna la decisione assunta dal GST a carico del proprio calciatore così come riportata in epigrafe sostenendo in buona sintesi che il giudice di prime cure nell'applicare la sanzione non avrebbe tenuto in alcun conto la circostanza che il sig. Agudiak è stato continuamente oggetto di comportamenti antiregolamentari posti in essere dai calciatori avversari.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente rileva che non risulta depositato nel termine di cui al comma 2 dell'art.76 del CGS il relativo preannuncio con conseguente inammissibilità del gravame.

La dichiarazione di inammissibilità determina la preclusione di ogni esame di merito.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il proposto gravame e per l'effetto dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva (€ 130,00) non versato.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento 29/A

Presidente Avv. Ludovico La Grutta - relatore
Componente Avv. Francesco Giarrusso
Componente Avv. Davide Giovanni Pintus
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

A.S.D. MERI' (ME) Avverso squalifica del calciatore sig. Cariolo Salvatore fino al 30.04.2020.

Campionato Promozione Girone "B" Gara: Merì – Pro Falcone del 9.11.2019.

C.U. n. 148 del 13.11.2019

Con tempestivo gravame, regolarmente preannunciato, l'ASD Meri, in persona del Presidente pro tempore impugna la decisione assunta dal GST a carico del proprio calciatore e pur non contestando il dato fattuale chiede una rideterminazione in termini più equi della squalifica sostenendo, in buona sintesi, che il proprio atleta ha partecipato alla gara dopo uno stress emotivo patito nel corso della notte antecedente alla gara dovuto ad un problema familiare come da documentazione che allega.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara, che ai sensi del comma 1 dell'art. 61 CGS, fa piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al 17' del 2° t. è stato espulso il sig. Salvatore Cariolo per somma di ammonizioni.

Il predetto calciatore, prima che il DDG potesse estrarre il cartellino per notificargli il predetto provvedimento disciplinare gli afferrava con forza il braccio impedendogli, in un primo momento, di estrarlo.

Una volta estratto il cartellino rosso il predetto calciatore si avvicinava ancora una volta all'arbitro e con fare minaccioso gli puntava un dito al volto per poi poggiargli le mani sul petto facendolo arretrare di qualche passo.

Dopodichè si allontanava ma subito dopo faceva ritorno sui suoi passi e tentava di aggredire ancora una volta il DDG non riuscendovi per il pronto intervento dei suoi compagni che a stento lo trattenevano.

Il predetto calciatore inoltre prendeva posto nella panchina rifiutandosi di allontanarsi dal terreno di gioco e dopo circa 3' presa una bottiglia d'acqua tentava di lanciarla contro il DDG, non riuscendovi, perchè bloccato ancora una volta dai propri compagni ma nel contempo profferiva insulti e minacce nei confronti di questi.

Lo stesso invitato dal suo allenatore lasciava la panchina andandosi a posizionare nello spiazzo antistante lo spogliatoio da dove continuava a disturbare l'andamento della gara tant'è che l'arbitro era costretto ad interromperla ben tre volte fino a quando il capitano riusciva a fare allontanare definitivamente il Cariolo.

Al termine della gara il Cariolo entrava nello spogliatoio dell'arbitro minacciandolo pesantemente.

In ragione di quanto sopra il gravame non può trovare accoglimento poichè quanto sostenuto dalla reclamante a giustificazione del comportamento del proprio calciatore non può essere considerato una attenuante.

Al contrario questa Corte ritiene che la sanzione così come inflitta dal GST non sia adeguata alla gravità dei comportamenti posti in essere dal predetto calciatore che non solo hanno determinato plurime interruzioni di gioco ma anche del dolore, seppur momentaneo, al DDG per cui la sanzione deve essere riformata in peius come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto gravame e riformando la decisione di prime cure ridetermina a tutto il 30.06.2020 la squalifica del calciatore Salvatore Cariolo.

Per l'effetto dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva (€ 130,00) non versata.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento 30/A

Presidente Avv. Ludovico La Grutta - relatore
Componente Avv. Francesco Giarrusso
Componente Avv. Davide Giovanni Pintus
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

A.S.D. NUOVA AZZURRA (ME) Avverso squalifica per tre gare a carico del calciatore sig. Carmelo Agrì.

Campionato 1^a Cat. Girone "D" Gara: Nuova Azzurra – Casalvecchio Siculo del 16.11.2019 – C.U. n. 161 del 20.11.2019

Con rituale e tempestivo preannuncio di reclamo con contestuale invio dei motivi l'ASD Nuova Azzurra, in persona del Presidente pro tempore, impugna la decisione assunta dal GST a carico del proprio calciatore sostenendo, in buona sintesi, che il sig. Agrì avrebbe reagito con un lieve sospingimento ad una marcatura al limite del regolamento (non rilevata dall'arbitro) posta in essere da avversario che avrebbe poi accentuato gli effetti del gesto; il tutto sarebbe testimoniato da una ripresa video.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente deve dichiarare inammissibile la chiesta prova video non ricorrendone i presupposti previsti dal CGS.

Nel merito letto il referto di gara, che ai sensi del comma 1 dell'art. 61 del CGS fa piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al 19' del 2° t. è stato espulso il sig. Carmelo Agrì per avere colpito con un pugno al viso un calciatore avversario.

In ragione di quanto sopra il gravame non può trovare accoglimento in quanto la sanzione così come inflitta dal GST è congrua e non suscettibile della benché minima riduzione anche in considerazione che la stessa è stata irrogata nel minimo edittale di cui all'art. 38 del CGS.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto reclamo e per l'effetto dispone addebitarsi il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva (€ 130,00) non versato

Il Presidente relatore
 Avv. Ludovico La Grutta

Corte Sportiva di Appello Territoriale
 Il Presidente
 Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 26 novembre 2019

IL SEGRETARIO
 Maria GATTO

IL PRESIDENTE
 Santino LO PRESTI